

## **RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA**

(Ex. Art. 268 comma 1 C.C.I.I.)

Gestore: Avv. Laura Mirella Maria Patti

\*\*\*\*\*

## **ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 67 E SS. C.C.I.I.**

### **PROCEDURA FAMILIARE EX ART. 66 C.C.I.I.**

Debitori: sigg.

**PEDRABISSI MARCO**

**TRIPODI ROSINA**

Procedimento prot. N. 697/2024 OCC IMPERIA

## **Indice:**

|   |           |
|---|-----------|
| 01. Premessa.....   | 3         |
| 02. Resoconto delle attività svolte e analisi preliminari .....   | 4         |
| <b>RELAZIONE SUL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE<br/>EX ARTT. 68 e ss. C.C.I.I. E ATTESTAZIONE EX ART. 67 comma 4 C.C.I.I.....</b> | <b>5</b>  |
| 03. Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso.....  | 6         |
| 04. Spese di mantenimento del debitore e confronto entrate/uscite attuali personali e della famiglia su base mensile.....                               | 6         |
| 05. Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori.....  | 8         |
| 06. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili.....   | 10        |
| <b>ANALISI DEL PIANO.....</b>   | <b>10</b> |
| 07. Attivo realizzabile.....  | 10        |
| 08. Passivo accertato.....  | 14        |
| 09. Analisi patrimoniale e contenuto del piano ex art. 67 comma 1 primo periodo CCII.....   | 14        |
| 10. Procedure esecutive in corso e atti di disposizione del patrimonio.....   | 18        |
| <b>LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE<br/>VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.....</b>  | <b>19</b> |
| 11.Cause dell'indebitamento e successiva incapacità di adempiere alle obbligazioni contratte.....   | 19        |
| 12. Diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni e merito creditizio..   | 20        |
| <b>VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA<br/>DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.....</b>                                  | <b>23</b> |
| <i>Allegati.....</i>  | <i>26</i> |

## 1) Premessa

La sottoscritta Avv. Laura Mirella Maria Patti (C.F. PTTLMR85T43M052Y) nata a Vimercate (MI) il 03.12.1985, con studio in Albenga (SV), vico a Porta Torlaro n.5, PEC [lauramirellamaria.patti@lecco.pecavvocati.it](mailto:lauramirellamaria.patti@lecco.pecavvocati.it), iscritta all'Ordine degli Avvocati di Lecco al n. 778 e all'elenco dei Gestori della crisi tenuto dall'OCC Commercialisti di Imperia è stata nominata dal referente di codesto organismo, Dott. Paolo Borea, quale Gestore della crisi nel procedimento n.697/2024 in data 6 agosto 2024 per il sig. Pedrabissi Marco, istanza poi integrata a procedura familiare con nuova istanza depositata da parte del coniuge, sig.ra Tripodi Rosina, in data 4 novembre 2024

### Dichiara

- Di possedere i requisiti di cui all'art. 28 della l.f. e di essersi sottoposto regolarmente all'aggiornamento professionale biennale previsto per legge;
- Di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- Di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c.;
- Di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- Di non essere legata al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- Di non aver, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- Che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli artt. Da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplina la determinazione dei compensi e dei rimborsi spesi dall'OCC;
- Che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale;

### Premesso

Che i signori **MARCO PEDRABISSI (C.F.PDRMRC78R10E290M)**, e **TRIPODI ROSINA (C.F. TRPRSN79L42L063K)** entrambi residenti in Sanremo (IM), via Vesco n. 32 assistiti in qualità di advisor dall'avv. Sonia Fallico, con studio in Sanremo (IM), via Feraldi n.6, mail: [soniafallico@gmail.com](mailto:soniafallico@gmail.com), pec [soniafallico@pec.avvocatisanremo.it](mailto:soniafallico@pec.avvocatisanremo.it) hanno depositato istanza per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 e successive modifiche rispettivamente in data 24.07.2024 e 05.08.2024 all'OCC istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Imperia e conseguente nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi. (all. n.1; 3 e n.78;79)

Che sussistono i presupposti di cui all'art.65 C.C.I.I., ovvero:

- Gli istanti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lett. C) C.C.I.I., ossia si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, e dunque la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

- Gli istanti non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II C.C.I.I.;
- Gli istanti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcun strumento di cui alla L. 3/2012 (piano, accordo, liquidazione) né alle procedure di sovraindebitamento come mutate nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e successivi correttivi;
- Gli istanti non hanno subito, per cause agli stessi imputabile, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012 e successive modifiche;
- Gli istanti si sono impegnati a fornire al Gestore il supporto e la collaborazione necessari alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

Che i signori Pedrabissi Marco e Tripodi Rosina, per far fronte al proprio indebitamento, hanno intenzione di accedere alla procedura di ristrutturazione del patrimonio del consumatore, in via familiare ex art. 66 C.C.I.I.

## **2) Resoconto delle attività svolte e analisi preliminari**

Accettato l'incarico, lo scrivente riceveva dall'OCC dell'ODCEC di Imperia la documentazione già consegnata dagli istanti in occasione dell'istanza di accesso alla procedura.

Successivamente, a mezzo del legale dei debitori, avvocato Fallico, veniva trasmessa al gestore l'ulteriore documentazione necessaria all'espletamento delle indagini propedeutiche alla presente relazione.

Conseguentemente alla nomina, si procedeva a dare notizia dell'apertura del procedimento via PEC agli uffici fiscali competenti in base all'ultimo domicilio dei ricorrenti, nonché ai creditori noti e conoscibili.

La maggior parte dei documenti da richiedersi agli enti ulteriori da interpellare, quali Banca d'Italia, Crif, Visure Catastali, Pra, ispezioni ipotecarie e risultanze altre banche dati pubbliche sono state via via fornite in forma aggiornata alla sottoscritta direttamente dall'Avv. Fallico.

Si è a questo punto proceduto con l'analisi dei requisiti ex lege necessari per l'accesso alla procedura.

In via preliminare, si osserva che gli istanti versano effettivamente in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. C) C.C.I.I., ovvero nella "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Ciò si evince già da una prima analisi, in quanto i debiti scaduti e non pagati portano ad un passivo che ammonta complessivamente ad € 180.064,84 circa, mentre l'attivo risulta essere composto dal reddito di lavoro dipendente del sig. Pedrabissi, per circa € 1.700,00 mensili, oltre che dalla pensione di invalidità della sig.ra Tripodi, per circa € 850,00 mensili.

La rilevante difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte o la definitiva capacità di adempierle regolarmente è dimostrata dal fatto che, come verrà in seguito meglio

dettagliato, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento.

Gli istanti vanno inquadrati nel termine di "consumatori", ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

La prima valutazione da effettuarsi riguarda infatti l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento tra quelli previsti dal C.C.I.I., come meglio verrà riferito in seguito, questa situazione si individua nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A tal proposito, è necessario precisare che l'indebitamento degli istanti è rappresentato per la maggior parte da indebitamenti con società finanziarie, di cui più ampiamente verrà fornito dettaglio nel seguito della presente relazione.

Infine, non risulta che gli odierni istanti abbiano fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno strumento previsto dalla normativa inerente alla crisi da sovraindebitamento, né hanno beneficiato dell'esdebitazione.

Per i motivi che verranno meglio esposti in seguito, non si ritiene che i sovraindebitati abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

#### Richiesta di accesso alla procedura familiare ex art. 66 C.C.I.I.

L'art. 66 comma 1 C.C.I.I. prevede che i membri della stessa famiglia possano presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, con lo scopo di una maggiore economicità della procedura di sovraindebitamento proposta, di una più performante organizzazione della medesima e un maggior beneficio per i creditori.

Si ha pertanto una procedura di gruppo per la quale vengono chiesti in via alternativa e non congiunta il requisito della convivenza tra i soggetti interessati, ovvero un'unica radice genetica del sovraindebitamento, limitando l'ambito applicativo.

La convivenza costituisce infatti il substrato in cui si verificano più facilmente ipotesi di insolvenza e la procedura familiare nel caso di specie è giustificata altresì dalla qualifica di consumatori che rivestono entrambi i soggetti istanti, attualmente conviventi e coniugi.

Ai sensi dell'art. 66 comma 3 C.C.I.I. le masse attive e passive rimarranno in ogni caso distinte, mentre la liquidazione del compenso dovuto all'OCC verrà ripartita proporzionalmente tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.

Tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta deposita

### **RELAZIONE SUL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ARTT. 68 e ss. C.C.I.I. E ATTESTAZIONE EX ART. 67 comma 4 C.C.I.I.**

### **3) Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso**

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dal ricorrente, secondo la figura del "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dall'art. 67 e seguenti del C.C.I.I.

Non si ritiene infatti opportuno applicare l'istituto del concordato minore, non trattandosi di debiti contratti per un'attività imprenditoriale ma di prestiti ai quali il sig. Pedrabissi ha fatto ricorso in momenti di difficoltà, complice anche l'insorgere della malattia della moglie, per somme che ricomprendono la quasi totalità del debito.

La sig.ra Tripodi risulta essere coobbligata in parte del suddetto ricorso al credito, oltre che garante nel mutuo concesso alla madre, sig.ra Dato Rosaria.

Dagli estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, si evincono debiti riconducibili all'amministrazione territoriale, ovvero alla polizia locale.

Quanto al sig. Pedrabissi, si rileva che lo stesso ricopra posizione di lavoratore dipendente a far data dal 2008, presso "Botti Catering snc di Botti M. & C.", assunto prima con contratto a tempo determinato, poi convertito in indeterminato dal 30.09.2009. (All. 44)

La sig.ra Tripodi invece è stata dichiarata inabile al lavoro nel 2003 (All. 5) con riconoscimento di invalidità al 100% con conseguente percezione di relativa pensione.

Pertanto, i debitori rivestono la qualifica di consumatori non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche le obbligazioni assunte nel passato non sono extra consumeristiche, ritenendosi altresì affidabile la ricostruzione delle origini del debito prospettate dai ricorrenti.

### **4) Spese di mantenimento del debitore e confronto entrate/uscite attuali personali e della famiglia su base mensile**

I ricorrenti hanno indicato nella domanda ex art. 67 comma II D. Lgs. N. 14/2019 che:

Il nucleo familiare risulta essere composto da:

- Pedrabissi Marco, nato a Imperia, il 10.10.1978
- Tripodi Rosina, nata a Taurianova (RC), il 02.07.1979

Come risulta da certificato di residenza e stato di famiglia (all. 12)

La circostanza è confermata anche dall'ISEE 2025 (all. 51), indicante un valore di € 8.974,96

I soggetti convivono in regime di **comunione dei beni**, come dagli stessi dichiarato negli allegati all'istanza di accesso alle procedure di sovraindebitamento (All. 3)

Come anticipato preliminarmente, i redditi degli istanti sono i seguenti:

- Pedrabissi Marco: svolge l'attività di Autista per la società "Botti Catering snc di Botti M. & C.", contratto a tempo indeterminato a far data dal 30.09.2009, stipendio netto secondo le ultime buste paga € 1.700,00 circa mensili;
- Tripodi Rosina: percettrice di pensione di invalidità a far data da agosto 2003, percepita nella misura di € 850,00 circa mensili; Percepisce altresì ausilio per il

pagamento dell'assistenza cui ha necessità quotidiana per svolgere ogni incombenza di vita per € 1.200,00 da parte di FILSE Liguria, somma che non entra mai nella disponibilità della ricorrente, in quanto utilizzata integralmente e "girata" non appena ricevuta al sig. Giuliano Bruno, caregiver della stessa;

Gli stessi dichiarano di non essere attualmente titolari di partita IVA né di ricoprire cariche in alcuna società.

Le spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare vengono così indicate dagli istanti in fase di domanda di accesso alla procedura:

| <b>SPESA</b>       | <b>IMPORTO</b>    |
|--------------------|-------------------|
| Vitto              | € 500,00          |
| Carburante         | € 200,00          |
| Utenze             | € 200,00          |
| Affitto            | € 650,00          |
| Spese Condominiali | € 40,00           |
| Sigarette          | € 300,00          |
| Assicurazioni      | € 66,66           |
| Bollo              | € 3,16            |
| TARI               | € 20,83           |
| Spese mediche      | € 33,33           |
| <b>TOTALE</b>      | <b>€ 2.013,98</b> |

\* le quote di assicurazioni, bollo, Tari e mediche sono state indicate su base annuale e ripartite mensilmente in questa sede

Il reddito mensile complessivo del nucleo familiare risulta attualmente essere di **€ 2.550,00** circa.

In via preliminare, si ritiene invero incomprimibile quanto sopportato per spese di affitto (contratto di locazione all. 13).

Se è pur vero che l'importo di € 650,00 mensili incide notevolmente sul nucleo familiare, bisogna anche fare riferimento alle peculiarità dello stesso: secondo stime di mercato, un affitto medio, a lungo termine, per un immobile di circa 70 mq in Sanremo ha un canone che oscilla tra € 680,00 e € 1.170,00 mensili (circa € 14,84 mq/mese)

Indubbiamente, una soluzione differente, magari nell'entroterra, potrebbe avere costi minori, ma avendo considerazione della situazione medica della sig.ra Tripodi e della continua necessità di assistenza, così come dell'importanza di trovarsi in una zona limitrofa all'ospedale (presente in effetti in città) si ritiene che il canone di locazione sostenuto sia attualmente congruo, anche in relazione al continuo aggravarsi delle condizioni mediche della stessa (all. 59).

Le spese del care giver sono invece sopportate da FILSE Liguria.

Quanto all'importo mensile necessario per vivere in modo decoroso, lo stesso viene parametrato dall'ISTAT in base alle caratteristiche territoriali e familiari del nucleo considerato.

Le soglie di povertà assoluta indicate dall'ISTAT, infatti, rappresentano il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento.

Avendo dunque riguardo all'anno 2023 (ultima annualità di riferimento disponibile), regione Liguria, grande Comune (oltre i 5.000 abitanti) con numero di componenti pari a 2 per classe di età 30 - 59 anni, in assenza di figli minori, la soglia determinata è pari ad **€ 1.307,26**  
Sommando la quota portata da canone di affitto e spese condominiali, si arriva all'importo di **€ 1.997,26**

### **5) Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori**

Lo stato di sovraindebitamento era condizione già presente al momento della presentazione della domanda di accesso alle procedure e il debitore non è effettivamente in grado di adempiere alle proprie obbligazioni anche nel prossimo futuro, come si evince dalle entrate (fisse e certe) del nucleo familiare, in rapporto al passivo contratto.

Ai fini della necessaria rappresentazione dell'attivo patrimoniale e della relativa verifica che la somma disponibile residua sia effettivamente inferiore all'impegno mensile, rappresentato dai debiti scaduti ed esigibili, preliminarmente si indica l'elenco dei creditori come da tabella sotto riportata, aggiornata alla data della presente istruttoria, e dalla quale si desume una massa passiva così composta:

(le masse sono state distinte secondo i dettami dell'art. 66 C.C.I.I.)

#### **Pedrabissi Marco**

| <b>CREDITORE</b>  | <b>DEBITO</b>      | <b>CATEGORIA</b>    |
|---|--------------------|---------------------|
| Guber Banca s.p.a.<br>P.IVA 03140600176<br>Pec guber@legalmail.it             | € 23.532,09        | Chirografario       |
| Comune Sanremo<br>P.IVA 00253750087<br>Pec comune.sanremo@legalmail.it        | € 3.533,61         | Priv. Grado 20      |
| Prexta<br>P.IVA 07551781003<br>Pec prexta@legalmail.it                        | € 14.646,79        | Chirografario       |
| Prexta (coob. Tripodi)<br>P.IVA 07551781003<br>Pec prexta@legalmail.it        | € 41.902,27        | Chirografario       |
| ADER<br>P.IVA 13756881002<br>Pec protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it     | € 1.438,72         | Priv. Grado 20      |
| ADER<br>P.IVA 13756881002<br>Pec protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it     | € 177,33           | Priv. Grado 18      |
| ADER<br>P.IVA 13756881002<br>Pec protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it     | € 4.570,30         | Priv. Grado 19      |
| Regione Liguria<br>P.IVA 00849050109<br>Pec protocollo@pec.regione.liguria.it | € 247,22           | Priv. Grado 20      |
| <b>Totale:</b>  | <b>€ 9.719,96</b>  | <b>Privilegiati</b> |
|   | <b>€ 80.081,15</b> | <b>Chirografari</b> |

## Tripodi Rosina

| CREDITORE   | DEBITO             | CATEGORIA           |
|---|--------------------|---------------------|
| GuberBanca (coob. Pedrab)<br>P.IVA 03140600176<br>Pec guber@legalmail.it      | € 23.532,09        | Chirografario       |
| Prexta (coob. Pedrabissi)<br>P.IVA 07551781003<br>Pec prexta@legalmail.it     | € 41.902,27        | Chirografario       |
| ADER<br>P.IVA 13756881002<br>Pec protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it     | € 432,40           | Priv. Grado 7       |
| ADER<br>P.IVA 13756881002<br>Pec protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it     | € 334,33           | Priv. Grado 20      |
| Regione Liguria<br>P.IVA 00849050109<br>Pec protocollo@pec.regione.liguria.it | € 122,78           | Priv. Grado 20      |
| <b>Totale:</b>  | <b>€ 889,51</b>    | <b>Privilegiati</b> |
|   | <b>€ 65.434,36</b> | <b>Chirografari</b> |

Avendo riguardo al prestito "Prexta" in cui i coniugi sono coobbligati, e a quello attualmente in capo a Guber Banca (in origine Citifin) il debito complessivo risulta ammontare ad € **90.690,62**

Quanto a Guber Banca, vi sono da aggiungervi imposta di registro del D.I., oltre spese legali ancora non precisate, per la procedura RG 388/2024 Tribunale di Imperia.

Ulteriormente ascrivibili alla massa passiva sono le garanzie fideiussorie rilasciate dagli istanti, che sebbene ad oggi non risultano ancora essere azionate, potenzialmente potrebbero venire escusse in futuro, aggravando ulteriormente la posizione dei ricorrenti.

In particolare, la sig.ra Tripodi risulta aver rilasciato garanzia nei confronti della madre, sig.ra Dato Rosaria, per la quale è garante insieme al sig. Tripodi Orazio, zio paterno della sig.ra Rosina, per mutuo ipotecario spirante nel mese di novembre 2034, rata € 430,00 mensili, in scadenza n. 120 rate, importo residuo € **52.080,00**

Suddetto mutuo è stato concesso da BPER Banca e ad oggi risulta essere onorato, come da dichiarazione di mancata pretesa creditoria nei confronti dell'istante da parte dell'istituto di credito (all. 60).

Invece, il sig. Pedrabissi risulta aver rilasciato garanzia sempre nei confronti della sig.ra Dato Rosaria, per la quale è garante insieme al sig. Tripodi Orazio, per un prestito personale accordato nel 2022 da Creditis Servizi Finanziari, spirante nel maggio 2030, importo rata € 551,00 mensili, rate residue 67, importo residuo € **37.047,00**

Le garanzie prestate ammontano quindi all'importo di € **89.127,00**, attualmente entrambe non attivate.

Tali evidenze sono riscontrabili anche nelle visure CRIF, CTC, Banca d'Italia, allegare alla presente relazione (All. da 23 a 30).

Il totale della massa passiva, complessivamente, viene quindi ricondotto all'importo di € **180.064,84** .

Sempre in punto passività, le centrali rischi hanno evidenziato la presenza di affidamenti revolving, in particolare:

- Intesa San Paolo è la carta di credito in uso ai ricorrenti (per la quale non si rilevano anomalie di spesa);
- Codifis: per l'acquisto di un condizionatore su Amazon, poi restituito perché difettoso, pertanto il credito, richiesto nel 2022, non è stato utilizzato;
- Agos: si tratta dell'acquisto rateale di un elettrodomestico.

I creditori rilasciano relativa dichiarazione all'allegato 56 della presente relazione.

La massa passiva è stata ricostruita con l'ausilio dei debitori, effettuate poi le verifiche di corrispondenza tramite banche dati degli archivi pubblici e attività di circolarizzazione.

#### **6) Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili**

Dopo aver ricostruito puntualmente il passivo dei debitori ricorrenti, alla massa passiva così determinata vengono aggiunti i costi della procedura, ossia i costi dei professionisti che hanno partecipato a qualunque titolo alla stessa, nonché tutti gli eventuali ulteriori costi strettamente connessi alla presentazione ed adempimento del piano.

Si indicano in via esemplificativa ma non esaustiva:

costo apertura procedura su FallcoWeb: € 155,00

Tassa di registro sulla sentenza: € 208,00 : da porsi direttamente a carico dei ricorrenti.

Il compenso spettante all'OCC, ai sensi dell'art. 16 c.4 D.M. 202/2014, per la redazione della presente relazione è indicato in € **4.186,65**, inclusi accessori di legge, come si conviene con parte debitrice.

Quanto al compenso dell'advisor, Avv. Fallico, lo stesso viene quantificato da nota spese di procedura dello stesso (all. 80) per € **2.505,62** inclusi accessori di legge.

Tale ultimo compenso rientra nella previsione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), per:

in prededuzione il 75% e il resto in privilegio il 25% in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. .

Spese di procedura esecutiva presso terzi attualmente non quantificate, sopportate da Guber Banca

## **ANALISI DEL PIANO**

### **7) Attivo realizzabile**

#### **Beni immobili**

Il sig. Pedrabissi non risulterebbe proprietario di alcun bene immobile, come risulta dalle visure catastali (all. 34-35).

Invero, dalla dichiarazione dei redditi, risulta un tributo IMU per la quota di 16,66% presso il quadro B, inerente a due immobili, di cui uno locato a cedolare secca per € 3.600,00 annui.

Si tratta di beni derivanti dalla successione del padre, sig. Mario Pedrabissi, del quale si produce la dichiarazione di successione (all. 92)

Tali beni risultano essere ubicati in Comune di Taggia (IM), intestati alla madre del ricorrente, sig.ra Avolio Giulia e ancora al sig. Mario Pedrabissi, per la quota del 50% ciascuno.

Non risulta che il catasto sia stato aggiornato con la dichiarazione di successione, che prevede che il 50% in capo al de cuius sia pervenuto per la quota di 1/3 ciascuno al coniuge già proprietario, sig.ra Avolio, e ai due figli, ovvero il ricorrente e la di lui sorella.

Si tratta di due appartamenti siti in via San Dalmazzo n. 111, piano Terra e piano primo, e di un box, per i quali il ricorrente dichiara che uno è attualmente abitato dalla madre, sig.ra Avolio, la quale in qualità di coniuge superstite detiene altresì il diritto di abitazione, l'altro risulta essere locato per € 300,00 mensili.

In ragione della quota del sig. Pedrabissi (pari al 16,6%), al non interesse degli altri familiari di acquisirne la quota come dallo stesso dichiarato, ai costi ingenti derivanti da un'eventuale vendita per la procedura (si considerino a titolo esemplificativo ma non esaustivo: giudizio di divisione, pubblicità, trascrizioni, onorario liquidatore, abbattimento valore in vendita competitiva, perizia, spese visurista per aggiornamento catasto, presenza di eventuali difformità e relative sanzioni..) oltre che ai diritti di terzi insistenti sugli stessi beni (che ne diminuiscono di molto la commerciabilità), si ritiene antieconomico per la procedura l'acquisizione di suddetti immobili, qualora si valutasse la maggiore opportunità dell'alternativa liquidatoria, circostanza che, stante il valore della quota, potenzialmente costituirebbe solo una spesa, ottenendo invero i creditori un vantaggio maggiore dal piano del consumatore così come proposto dai debitori.

La sig.ra Tripodi non risulta essere proprietaria di beni immobili, come da visure catastali allegate (All. 33 e 36), mentre invece, a mezzo visura nel Comune di Gioia Tauro (rc) risulta la proprietà per la quota di 1/6 di terreno agricolo (agrumeto) sito in Comune di Gioia Tauro (RC), foglio 30, particella 1551, partita 1917, RD € 12,39, RA € 3,56, superficie 300 mq. (all.32)

In realtà, tale terreno risulta essere stato ceduto al sig. Ravese Antonio in data 22.05.1992 per atto di notaio Concetta Maria Costa, n. rep. 2791, raccolta n. 775 e registrato in data 09.06.1992 al n. 1392 Ufficio del Registro di Palmi, e pertanto non risulta più essere nella disponibilità della ricorrente (all. 37).

Con riguardo al bene immobile presso il quale i ricorrenti hanno stabilito la propria residenza, si precisa che lo stesso risulta utilizzato in forza di contratto di locazione (all. 13) stipulato con la sig.ra Saporiti Paola Amelia, in data 19.06.2023, registrato in data 27.06.2023, della durata di anni 3 + 2, rinnovabili tacitamente, al canone annuale di € 7.800,00 ( € 650,00 mensili in scadenza il 5 di ogni mese).

Tale contratto risulta essere ad oggi regolarmente onorato.

## **Beni mobili**

Sui redditi dei debitori, gli stessi sono come ut supra precisato, per € 1.700,00 mensili circa percepiti dal sig. Pedrabissi per rapporto di lavoro dipendente, mentre la sig.ra Tripodi

percepisce una pensione di invalidità per circa € **850,00** mensili (già comprensivi dell'indennità di accompagnamento).

Il TFR maturato dal sig. Pedrabissi risulta ammontare a circa € 2.733,95 come si evince da dichiarazione d'azienda per l'anno 2025 con fondo accantonato al 31.12.2024 per € 2.264,21 (all.90)

Tale importo viene indicato nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ma fino al momento in cui non cesserà il rapporto di lavoro non è esigibile, pertanto, trattandosi di contratto a tempo indeterminato, non può essere inserito nell'attivo destinato alla massa dei creditori, non trattandosi di patrimonio disponibile del debitore sovraindebitato.

Tale credito dell'istante, quindi, nonostante sia certo nell'importo diverrà esigibile solo al termine del contratto, dal momento che l'anticipo dello stesso è possibile solo nei casi previsti ex art. 2120 c.c., ovvero: acquisto prima casa per sé o per i propri figli; spese mediche per sostenere terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche ASL; spese da sostenere durante l'astensione facoltativa di maternità dietro presentazione di domanda che indichi la data di inizio del congedo o per la formazione ovvero per seguire percorsi di formazione presso le strutture pubbliche o l'azienda.

Nell'ipotesi di futura esdebitazione del sovraindebitato, il TFR potrebbe essere rilevante ai fini della valutazione della possibilità di utilità futura da offrire ai creditori in sede di presentazione della domanda e sua accettazione solo se sia imminente la cessazione del rapporto di lavoro, e in relazione all'obbligo di pagamento delle sopravvenienze rilevanti entro il quadriennio successivo alla dichiarazione di esdebitazione.

Per tutti i casi sarà eventualmente possibile verificare il momento di cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente esigibilità del TFR in base all'estratto contributivo rilasciato dall'ente pensionistico.

Quanto alle dichiarazioni dei redditi si rilevano i seguenti introiti lordi:

- Per Pedrabissi Marco ( All. 22 / 21 / 84)  
Anno 2023 € 23.683,22  
Anno 2022 € 22.249,00  
Anno 2021 € 19.124,00
- Per Tripodi Rosina (All. 89 riepilogo annuale pensione)  
Anno 2023 € 10.714,41  
Anno 2022 € 10.714,41  
Anno 2021 € 10.714,41

Reddito totale lordo del nucleo familiare:

|           |             |
|-----------|-------------|
| Anno 2023 | € 34.397,63 |
| Anno 2022 | € 32.963,41 |
| Anno 2021 | € 29.838,41 |

In punto conti corrente, da quanto prodotto dagli istanti non si rilevano movimentazioni atipiche, con un saldo conto spesso molto esiguo e, in ogni caso, non di valore apprezzabile.

Per il sig. Pedrabissi viene altresì prodotto documento di Poste Italiane (all. 85), da cui risulta cointestatario insieme ad altri due soggetti (sempre con le stesse motivazioni di cui agli immobili, trattandosi di crediti cui è subentrato in ragione della successione)

Significativamente si rilevano: buoni fruttiferi postali n.2, rispettivamente per € 3.000,00 (quota istante **€ 1.000,00**) ed € 5.500,00 (quota istante **€ 1.833,33**) sottoscritti il 21.01.2012 e il 29.03.2014. Tali buoni non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 175 codice postale).

In quota 1/3 è inoltre intestato al ricorrente libretto postale n. 000034506870 con saldo contabile e giacenza media per € 538,29 (quota istante **€ 179,43**) oltre che un fondo bancoposta per complessivi € 10.974,60 di controvalore (quota istante **€ 3.658,20**)

L'istante, pur essendo intestatario, dichiara che tali somme costituiscono sostanzialmente i risparmi della madre e né lui né la sorella, pur potendo, vi hanno accesso, essendo il "tesoretto" della sig.ra Avolio.

In ogni caso, sempre svolgendo una valutazione in ottica liquidatoria, avendo riguardo ai valori di cui sopra, oltre che alla considerazioni svolte quanto alle quote immobiliari, si ritiene che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia in ogni caso l'alternativa maggiormente soddisfacente per i creditori.

La postepay invece risulta avere un saldo pari ad € 1,00, con giacenza media € 0.

Quanto ai *beni mobili registrati*, dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate da visure PRA in capo agli stessi (All. 38 e 39), si rilevano le seguenti proprietà:

- Motoveicolo Honda NF08 targato ER81905 immatricolato il 24.07.2019, km 48.705 intestato alla sig.ra Tripodi, per un valore di circa **€ 3.000,00**
- Autoveicolo Ford Focus targato FL250HR (precedentemente targato DH070DA) immatricolato il 29.11.2007, km 156.445, intestato alla sig.ra Tripodi, per un valore di circa **€ 1.000,00** (all. 39)

L'autovettura risulta essere altresì danneggiata di carrozzeria, le foto dei mezzi, ivi comprese quelle del contachilometri, si allegano alla presente relazione al documento 42.

Da visura Pra (all. 38) si rilevano in capo al Pedrabissi due ulteriori motoveicoli, ovvero:

- Yamaha XMAX 250 colore grigio, telaio VLTSG161000003407 targa: BX92908 immatricolato il 28.07.2005, su cui dal 2014 insiste fermo amministrativo;
- Piaggio Skipper 125 colore blu, telaio ZAPM2100001000576 targa: AS07487, immatricolato il 17.05.2000.

Il ricorrente dichiara che tali motoveicoli (il cui valore comunque non risulta essere apprezzabile avendo il primo vent'anni e il secondo venticinque) non sono più nella sua disponibilità da circa due anni, avendone affidato la custodia ad un amico per mancanza di spazio e mancato utilizzo, stante anche il fermo amministrativo sullo Yamaha e il fatto che gli stessi necessitassero di riparazioni tali da rendere inidoneo l'utilizzo.

Le moto venivano custodite quindi in zona Poggio di Sanremo e in tempi recenti, stante la pendenza dell'attuale procedura, il Pedrabissi si recava sul luogo per fotografare i mezzi di sua proprietà, constatando che le stesse erano sparite e il custode irreperibile.

Pertanto, veniva inoltrata giusta denuncia ai Carabinieri di Sanremo (all. 86).

Infine, quanto ai beni mobili costituenti l'arredamento i ricorrenti dichiarano che non vi sono beni di pregio.

### **8) Passivo accertato**

La sintesi dell'indebitamento dei ricorrenti, così come verificata dall'OCC, è stata evidenziata al precedente paragrafo 5, dove i singoli debiti sono stati suddivisi tra privilegiati e chirografari, precisando che la composizione economica della massa può essere così rappresentata:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Debiti verso istituti di credito | € 80.081,15         |
| Debiti per garanzie prestate     | € 89.127,00         |
| Debiti verso erario              | € 6.953,08          |
| Debiti verso Enti locali         | € 3.903,61          |
| <b>Totale debiti</b>             | <b>€ 180.064,84</b> |

Oltre € **4.186,65** in prededuzione per compenso OCC

Oltre € **1.879,21** in prededuzione per compenso advisor ed € **626,41** in via privilegiata sempre per compenso advisor.

Oltre alle spese da quantificarsi della procedura esecutiva presso terzi incardinata da Guber Banca.

### **9) Analisi patrimoniale e contenuto del piano ex art. 67 comma 1 primo periodo CCI**

Alla luce di quanto esposto sopra, avendo riguardo al patrimonio dei coniugi, in regime di comunione dei beni, all'affitto sostenendo e alle precipe necessità mediche della sig.ra Tripodi, nonché a quanto previsto dall'indice ISTAT quale parametro di soglia di povertà assoluta, al fine di contemperare le esigenze primarie di vita dei debitori con il giusto diritto al dovuto da parte dei creditori, i ricorrenti ritengono di offrire in pagamento una **rata di € 600,00 mensili** (ovvero vivendo come nucleo familiare con l'importo di € 1.250,00 mensili al netto di affitto e spese condominiali, contro una soglia di povertà assoluta fissata per il caso di specie in € 1.307,26).

La legge non prevede un termine massimo per la durata del piano, tuttavia la giurisprudenza, al fine di evitare un eccessivo pregiudizio degli interessi dei creditori con conseguente rischio di danneggiare l'intero sistema economico, ha introdotto un limite implicito della durata massima del piano, in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, individuato tra 5 e 7 anni a seconda della complessità del piano (Trib. Roma, 21 febbraio 2024).

Nel piano che qui ci occupa, stante anche l'età dei ricorrenti ( 47 e 46 anni) si individua un **lasso temporale di sette anni**.

Pertanto, complessivamente, la somma che si prospetta realizzabile dalla presente procedura è pari ad € **50.400,00**

La proposta prevede quindi i seguenti pagamenti, per un totale di **84 rate da € 600,00 cadauna**, a partire dal mese successivo all'omologa:

- prededucibili OCC e vive di procedura, per le prime 8 rate;
- prededucibili advisor, rate 8 - 11;
- privilegio advisor, rata 11-12;
- privilegio Ader, Comune di Sanremo, Regione per le rate 12 – 30;
- chirografario Prexta per le rate 30 – 84 e Guber per le rate 31-84.
- Il residuo dei pagamenti verrà destinato alle spese di procedura dichiarate da Guber Banca (che saranno poste in prededuzione e non ancora quantificate) sempre in misura proporzionale, e Prexta.

Pertanto le rate prevederanno i seguenti importi:

1. € 600,00 = € 155,00 spese + € 445,00 OCC
2. € 600,00 = € 600,00 OCC
3. € 600,00 = € 600,00 OCC
4. € 600,00 = € 600,00 OCC
5. € 600,00 = € 600,00 OCC
6. € 600,00 = € 600,00 OCC
7. € 600,00 = € 600,00 OCC
8. € 600,00 = € 141,65 OCC + 458,35 Advisor preded.
9. € 600,00 = € 600,00 Advisor preded.
10. € 600,00 = € 600,00 Advisor preded.
11. € 600,00 = € 220,86 Advisor preded. + € 379,14 advisor priv.
12. € 600,00 = € 250,27 Advisor priv. + € 349,73 ADER
13. € 600,00 = € 238,61 ADER + € 122,78 regione + € 238,61 Comune
14. € 600,00 = € 250,00 ADER + € 102,78 Comune + 247,22 Regione
15. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
16. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
17. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
18. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
19. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
20. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
21. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
22. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
23. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
24. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune

25. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
26. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
27. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
28. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
29. € 600,00 = € 400,00 ADER + € 200,00 Comune
30. € 600,00 = € 114,74 ADER + € 192,22 Comune + € 114,74 Prexta
31. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
32. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
33. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
34. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
35. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
36. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
37. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
38. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
39. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
40. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
41. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
42. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
43. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
44. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
45. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
46. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
47. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
48. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
49. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
50. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
51. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
52. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
53. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
54. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber
55. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber

56. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
57. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
58. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
59. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
60. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
61. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
62. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
63. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
64. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
65. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
66. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
67. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
68. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
69. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
70. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
71. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
72. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
73. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
74. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
75. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
76. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
77. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
78. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
79. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber  
80. € 600,00 = € 424,25 Prexta + € 175,75 Guber

(residuano 4 rate per un totale di € 2.400,00 che verranno meglio determinati all'esito dell'indicazione da parte di Guber delle spese di procedura in prededuzione)

La somma offerta risulta altresì essere superiore a quella realizzabile in sede di pignoramento presso terzi, in quanto la pensione della sig.ra Tripodi, inferiore ad € 1.000,00 risulta essere impignorabile, mentre lo stipendio del sig. Pedrabissi è aggredibile solo nel limite legale di 1/5 dello stesso, con conseguente trattenuta di € 358,00 circa mensili.

I coniugi risultano essere in comunione dei beni, con la conseguente costituzione di un unico patrimonio comune.

Attesa la natura concorsuale della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il trattamento dei creditori privilegiati non può essere equiparato a quello dei chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore.

Trattamento dei creditori privilegiati: soddisfacimento integrale degli stessi, nella misura del 100% avendo riguardo all'obbligo di pagamento integrale quando vi sia capienza del bene oggetto di prelazione.

Trattamento dei creditori chirografari: soddisfacimento proporzionale del credito, nella misura del 40 % circa.

| <b>SOGGETTO</b>           | <b>IMPORTO</b>   | <b>% SODDISFACIMENTO</b> |
|---------------------------|------------------|--------------------------|
| Spese vive quantificabili | € 155,00         | 100%                     |
| OCC prededuzione          | € 4.186,65       | 100%                     |
| Guber prededuzione        | Da quantificarsi | 100%                     |
| Advisor prededuzione      | € 1.879,21       | 100%                     |
| Advisor privilegio        | € 626,41         | 100%                     |
| ADER                      | € 6.953,08       | 100%                     |
| Comune di Sanremo         | € 3.533,61       | 100%                     |
| Regione Liguria           | € 370,00         | 100%                     |
| Guber Banca               | € 9.490,50       | 40%                      |
| Prexta                    | € 23.024,24      | 40%                      |

#### Verifica alternativa liquidatoria

Il sottoscritto dichiara che è possibile affermare che, laddove fosse avviata la procedura di liquidazione, di cui agli artt. 268-277 C.C.I.L., la percentuale di soddisfazione dei creditori sarebbe sicuramente di gran lunga inferiore rispetto a quella offerta nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a causa dell'assenza di beni immobili nel patrimonio dei beni istanti, di veicoli di scarso valore, e come unico prospetto liquidabile quello costituito dai redditi degli istanti.

In caso di liquidazione, il programma presentato dagli istanti verrebbe invero distribuito sulla durata di tre anni come da interpretazione della Corte Costituzionale, sentenza n. 6 del 19.01.2024 in relazione alla costituzionalità dell'art. 142 comma 2 del CCII ove non viene previsto un limite temporale all'acquisizione dei beni sopravvenuti nel momento in cui viene aperta la procedura concorsuale.

In tale prospettiva la somma offerta a mezzo rata in liquidazione sarebbe la medesima, ma con una durata temporale inferiore, con l'ottenimento dell'importo in favore dei creditori di € 21.600,00

#### **10) Procedure esecutive in corso e atti di disposizione del patrimonio**

Non risultano attualmente procedure esecutive a carico dei veicoli dei ricorrenti, a mezzo procedura di esecuzione mobiliare.

Invece, è stato notificato al sig. Pedrabissi in data 25.03.2025 pignoramento presso terzi (all. 55) incardinata da Guber Banca, terzo pignorato il datore di lavoro, Botti Food s.r.l., per l'importo complessivo di € 23.490,68 (importo indicato in atto di precetto) oltre successive ed occorrente.

La prossima udienza di suddetta procedura, ovvero quella per la distribuzione somme, è prevista innanzi al Tribunale di Imperia per il giorno **4 giugno 2025** ore di rito.

A titolo di misura protettiva, su richiesta del debitore, dovrà essere applicato l'art. 70 c.4 CCII che prevede l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

In relazione agli atti di disposizione del proprio patrimonio, dai movimenti di conto corrente, dalle visure e dalle dichiarazioni dei medesimi ricorrenti non si rileva che gli stessi siano stati compiuti negli ultimi cinque anni.

A tal proposito, gli allegati 47 e 52 della presente relazione contengono autodichiarazioni in tal senso.

## **LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI**

### **11) Cause dell'indebitamento e successiva incapacità di adempiere alle obbligazioni contratte**

Lo scrivente nella relazione particolareggiata è chiamato ex art. 68 comma 2 lett. a) e b) C.C.I.I. a verificare le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.

A tal fine ha verificato la loro sussistenza così come indicato nella proposta.

Si rileva pertanto che le cause che hanno portato all'indebitamento del nucleo familiare, sostanzialmente da parte del sig. Pedrabissi, sono riconducibili ad una serie di richiesta di finanziamento per problemi di liquidità familiare.

Le difficoltà, infatti, originano dalla malattia della moglie (all. 4) il cui calvario ha inizio nel giugno 2003, data in cui la sig.ra Tripodi cadeva accidentalmente da un balcone alto circa 10 mt da terra e per l'effetto veniva ricoverata al nosocomio di Pietra Ligure (SV), per frattura da scoppio L1 venendo poi dimessa solo nell'ottobre successivo.

La Commissione di prima istanza per l'accertamento di invalidità, stante la diagnosi di paraparesi in esito di trauma fratturativo L1 con mielolesione in obesa, certificava il richiedente come invalido al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

Nel novembre 2005 predetta commissione sottoponeva a nuovo vaglio la sig.ra Tripodi, dove, a seguito degli esami di rito, veniva diagnosticata Paraplegia L2 incompleta, con vescica neurologica areflessica sottoposta ad intervento di artrodesi.

La permanenza dei requisiti di invalidità al 100% con necessità di caregiving permanente veniva via via riconfermata anche nelle sedute di revisione susseguitesi nel corso degli anni.

Nel 2010 si aggiungeva poi la diagnosi di diabete mellito di tipo II che veniva trattato con ipoglicemizzanti orali, con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado, oltre che paraparesi con deficit di forza grave o paraplegia associata o non a disturbi sfinterici.

La condizione medica della paziente veniva via via ad aggravarsi nel corso del tempo (all. 59), dal momento che oltre alla conferma di lesione midollare a livello di numerose vertebre causate dal trauma accidentale del 2003, cui sono seguiti numerosi interventi di stabilizzazione vertebrale, la sig.ra ha contratto la legionella, effettuato un bypass gastrico, subito l'asportazione di ciste ovarica, e, a partire dagli ultimi mesi del 2024 in regione glutea

sinistra si è iniziata ad apprezzare l'esistenza di una tumefazione dolente, la cui biopsia ha evidenziato la presenza di cute che sottende tessuti dermo-ipodermico sede di fibrosclerosi e rimaneggiamento semi-cicatriziale.

Conseguentemente, considerando le continue cure di cui il coniuge necessitava e la difficoltà nel gestire tutte le relative spese con il proprio stipendio e con l'indennità riconosciuta alla moglie, veniva contratto finanziamento nel 2007 con la finanziaria Citifin (All. 57) per € 20.000,00 – totale da rimborsare € 27.375,60 – che attualmente a mezzo cessioni del credito è in capo a Guber Banca, richiesto dalla sig.ra Tripodi con coobbligato il marito.

Successivamente, perdurando le difficoltà economiche, venivano richiesti ulteriori finanziamenti a Prexta, rispettivamente per € 44.984,00 - totale da rimborsare € 79.042,80 - ed € 15.000,00 – totale da rimborsare € 26.798,40 – (all. 18 e 19).

Attualmente, sul nucleo familiare dei ricorrenti, al di là del credito già posto a riscossione coattiva, gravitano due rate Prexta rispettivamente per € 600,00 riscossi a mezzo reed automatico sul c/c di Tripodi Rosina ed € 220,00 riscossi ancora una volta a mezzo addebito automatico sul c/c di Pedrabissi Marco).

Tali addebiti non permettono ai coniugi di riuscire a pagare anche le spese più piccole, pertanto, nel frattempo hanno collezionato anche debiti nei confronti degli enti locali per le imposte minori.

Per riuscire a sopravvivere, gli istanti ricorrono spesso all'ausilio della madre della sig.ra Tripodi, che quando riesce si preoccupa di aiutare i parenti economicamente secondo le proprie disponibilità (disponibilità che comunque sono già gravate da rate importanti, per le quali gli istanti sono ad oggi garanti).

In ultima analisi, viste le difficoltà a pagare il canone di affitto e sopravvivere con il pignoramento presso terzi in corso, nonché alle rate di Prexta che ad oggi sarebbero anche onorate, i ricorrenti dichiaravano per il mezzo del proprio advisor che non avrebbero più saldato i finanziamenti in essere alle scadenze, pena l'impossibilità ad acquistare beni di prima necessità anche in funzione della malattia della sig.ra Tripodi, dando comunque priorità all'affitto per evitare di subire uno sfratto per morosità, circostanza che sarebbe oltremodo gravosa per l'inferma.

### **12) Diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni e merito creditizio**

Essendo stato eliminato il riferimento alla colpa generica-lieve ed introdotto quello della colpa grave, in materia di ricorso al credito, deve qui essere indicato se vi sia o meno l'esistenza di colpa grave.

A tal proposito, lo strumento di valutazione deve essere soggetto ad un giudizio rigoroso (Trib. Taranto 2.11.23; Trib. S.M. Capua Vetere 19.1.24).

Secondo giurisprudenza, l'assenza di colpa grave si ravvisa in entrambi i seguenti casi:

- Quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto in modo ragionevole e al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere, c.d. Shock esogeno ( Trib. S.M. Capua Vetere 19.01.24 e 24.04.23);
- Quando, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, il consumatore è stato spinto da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale, c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato. (T. Avellino 11.04.2024).

La gravità della colpa si desume quindi oltre che dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte (T. SM. Capua Vetere 19.01.24)

Ciò che si richiede pertanto perché non vi sia colpa grave nello stato di sovraindebitamento è che il consumatore abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte ( T. Avellino 11.04.2024).

Lo scopo della norma quindi non è quello di premiare in positivo il consumatore diligente onesto, ma sfortunato che ha contratto un debito all'origine obiettivamente proporzionato, ma di escludere in negativo il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio di insegna che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi (App. Firenze, 8.11.2023):

- I livelli culturali;
- L'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento;
- L'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stessi familiari;
- L'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento.

Nel caso in esame, l'indebitamento è iniziato con l'aggravarsi delle condizioni di salute della sig.ra Tripodi, che necessita di cure costanti, ha subito nel corso degli ultimi vent'anni diversi ricoveri, caratterizzati da numerose operazioni chirurgiche di diversa natura, oltre che dall'aumento delle patologie in capo alla stessa.

La situazione ha generato un notevole sforzo economico in capo ai soggetti istanti, con la necessità di ricorrere allo strumento del finanziamento per sopperire alla carenza di liquidità. Invero, dall'indagine delle banche dati il cui esito è prodotto in allegato alla presente relazione, si vede che generalmente l'accesso al credito è stato onorato, fatto salvo per il finanziamento ex Citifin, ora di titolarità di Guber Banca, per originari 20.000,00 e richiesto nel primo periodo di malattia della sig.ra Tripodi, caratterizzato da una serie di interventi di stabilizzazione vertebrale.

Gli altri due, erogati da Prexta, rispettivamente nel settembre 2023 e nel giugno 2024 (un mese prima di chiedere l'accesso alla presente procedura), risulterebbero attualmente non scaduti, ma l'istante anticipava per il mezzo dell'advisor legale che non sarebbe più riuscito a fronteggiarli (all. 58), stante anche il pignoramento in corso e venendo a mancare l'ausilio dell'apporto economico della suocera, che già sostiene diverse spese per sé, come si rileva ancora una volta dall'accesso delle banche dati dei ricorrenti, che si sono resi garanti nei confronti della madre della sig.ra Tripodi.

Attualmente dunque i coniugi dichiarano di non essere più in grado di onorare i finanziamenti concessi, pena il rischio di non riuscire ad acquistare i beni primari o di pagare l'affitto, circostanze che hanno la maggiore priorità.

Avendo riguardo allo stipendio del sig. Pedrabissi, a quanto appreso dalla sig.ra Tripodi, agli importi finanziati, nonché al fatto che, con estrema fatica, ad oggi gli ultimi siano stati onorati (almeno fino all'intervento del pignoramento presso terzi), implica una valutazione da parte del consumatore, seppur "tirata", di riuscire ragionevolmente ad adempiere, anche se poi di fatto non vi è realmente riuscito, mentre le reali necessità della sig.ra Tripodi causate dallo stato di salute sono rivestite di un'alea difficilmente apprezzabile, in quanto necessariamente da modularsi sul caso concreto e con le incognite del decorso delle malattie.

Anche l'accesso a diversi finanziamenti, avendo riguardo al numero e agli importi, non integra la presenza di colpa grave.

Conforme Trib. Torino del 21.03.2023, ove ritiene che contrarre finanziamenti c.d. a catena per far fronte ad una pregressa esposizione debitoria divenuta insostenibile quando questa soluzione, anche se fallimentare, è dal medesimo percepita come unica percorribile al fine di liberarsi dei debiti pregressi ni quanto la colpa richiede necessariamente la possibilità di scegliere tra più opzioni disponibili.

Così come, secondo il parere del Trib. Avellino 11.04.2024 è lecito per il sovraindebitato ed esclude l'ipotesi di colpa grave l'aver riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati ( a seguito dei controlli previsti dall'art. 124 bis TUB) al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza.

### **Sul merito creditizio**

Circa la verifica richiesta dal terzo comma dell'art. 68 CCII, occorre verificare se lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore e, quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori.

In via preliminare, si rileva che l'iscrizione in banca dati pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa banca dati e gli istituti finanziari, che prevede sia la comunicazione, sia la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È infatti prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il merito creditizio, previsto dall'art. 124 bis TUB.

La norma impone quindi al finanziatore, prima della conclusione del contratto, o dopo la sua conclusione allorquando le parti addivengano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito, di verificare il merito del consumatore – inteso quale sostenibilità del finanziamento da part del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale – attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dell'interrogazione di una banca dati e quindi l'esito negativo della suddetta verifica può e dovrebbe precludere al consumatore immeritevole l'accesso al credito.

*Ai sensi dell'art. 68 comma 3 CCII, lo scrivente nella sua relazione deve indicare quindi anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del suddetto merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.*

Il creditore che ha colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, che ha violato i principi dell'art. 14 bis del TUB, non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Il gestore espone quindi con la seguente tabella riepilogativa il merito creditizio calcolato sul rapporto rate di debito/reddito prodotto, dedotto il fabbisogno della famiglia secondo le previsioni ex art 68 comma 3 CCII.

| <b>Anno</b> | <b>Reddito Annuale</b> | <b>Reddito Mensile</b> | <b>Disponibilità mensile</b> | <b>Reddito disponibile mensile</b> | <b>Rate Finanziamenti mensili</b> | <b>Differenza</b> |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|

|      |   |         | <b>soglia povertà</b> |            |            |           |
|------|---|---------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 2007 | € | € 2.410 | € 1.053,93            | € 1.356,07 | € 325,90   | € 1030,17 |
| 2023 | € | € 2.550 | € 1.307,26            | € 1.242,74 | € 984,58   | € 258,16  |
| 2024 | € | € 2.550 | € 1.307,26            | € 1.242,74 | € 1.207,90 | € 39,84   |

\* il reddito 2007 non è stato fornito, quindi si è effettuato un calcolo spannometrico, potenzialmente di poco in eccesso, sulla base delle buste paga 2008 e sulla pensione della sig.ra Tripodi.

\* la dichiarazione dei redditi 2024 non è stata ancora presentata, quindi ci si è basati su quella dell'anno precedente, avendo considerazione della busta paga invariata sui due anni di riferimento, con discorso analogo in punto pensione

Per prudenza si è voluto inoltre verificare se alla data di erogazione del prestito fosse stato superato il rapporto del 40% consigliato dalla Banca d'Italia, calcolando il merito creditizio sul rapporto rate di debito/reddito al momento dell'erogazione del prestito

| <b>Credit ore</b> | <b>Credito concesso</b> | <b>Data concessione</b> | <b>Importo rata</b> | <b>Totale rate</b> | <b>Reddito mensile</b> | <b>Fabbisogno</b> | <b>Rapporto rate/reddito</b> |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
| Citifin           | € 20.000                | 27.11.2007              | € 325,90            | € 325,90           | € 2.410                | € 1.053,93        | 13,5 %                       |
| Prexta            | € 44.948                | 04.07.2023              | € 658,69            | € 984,58           | € 2.550                | € 1.307,26        | 38,61%                       |
| Prexta            | € 15.000                | 13.06.2024              | € 223,32            | € 1207,90          | € 2.550                | € 1.307,26        | <b>47,36%</b>                |

Sulla scorta delle analisi effettuate si ritiene quindi che per il credito erogato in data 13.06.2024 Prexta **non** abbia applicato il merito creditizio secondo le previsioni di cui all'art. 68 comma 3 CCII, mentre già con il primo prestito accordato, residuavano per la coppia le somme di € 258,16 per fare fronte alle spese mensili di vita, senza aver riguardo al canone di affitto nel precedente conteggio, tuttavia per poco più di un punto percentuale non viene superata la soglia suggerita da Banca d'Italia.

### **VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dai ricorrenti, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa e attendibile ai fini che qui ci interessano.

I ricorrenti hanno trasmesso allo scrivente professionista esauriente documentazione ai fini della valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Oltre a ciò il gestore ha chiesto e ottenuto ulteriore documentazione presso terzi ritenuta necessaria per il completamento delle verifiche e per l'assunzione di ulteriori informazioni.

**Pertanto, è possibile esprimere una valutazione complessivamente positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.**

Alla luce, pertanto, dell'analisi dell'intera documentazione esibita ed esaminata ed a conclusione della presente relazione, la sottoscritta

### **RILEVATO**

- che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella proposta;
- che sono stati effettuati riscontri dei dati esposti dall'istante presso i creditori indicati nella proposta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano;

Sulla base di quanto sopra esposto, lo scrivente gestore

### **ATTESTA**

**La fattibilità** del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dai signori Pedrabissi Marco e Tripodi Rosina, **esprimendo giudizio positivo.**

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione del debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta.

Ritenuto altresì che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili, il 100% dei debiti privilegiati e circa il 40 % dei debiti chirografari.

Attesta la fattibilità e la convenienza, ai sensi dell'art. 63 CCII che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l'unica procedura applicabile, anche con la falcidia del debito chirografario, ex art. 67 comma 4 CCII, in considerazione del fatto che le uniche entrate costituenti l'attivo sono rappresentate dai redditi da lavoro dipendente del sig. Marco Pedrabissi e dai redditi da pensione di invalidità della sig.ra Tripodi Rosina e che pertanto l'ipotesi liquidatoria non appare altrettanto conveniente, non essendoci beni mobili di pregio o registrati, né beni immobili da offrire alla procedura, dovendosi limitare quindi a liquidare parzialmente i redditi, ma per i tre anni previsti dalla normativa, data alla quale i debitori, sussistendone i requisiti, potrebbero richiedere l'esdebitazione, contro gli otto anni previsti dal presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente palese maggior soddisfacimento per il ceto creditorio, invariate le spese di procedura.

Infine, il sottoscritto gestore attesta che, ai sensi dell'art. 69 CCII non esistono allo stato cause ostative soggettive ed il ricorrente è meritevole di veder omologato il piano, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, bensì dall'aggravarsi continuo e importante delle condizioni di salute della sig.ra Tripodi, che

per l'effetto ha dovuto subire diversi ricoveri, interventi chirurgici e necessita di caregiving costante, che hanno determinato una necessità di ricorrere all'accesso al credito per farvi fronte.

Pertanto, la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

### **Esecuzione del piano**

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 CCII il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.

L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al Giudice, ove necessario.

Lo scrivente conclude, pertanto, che la proposta di ristrutturazione del debito in esame, seppur con i limiti di ogni giudizio prognostico effettuato ex ante, costituisca una soluzione conveniente e di probabile realizzazione.

Imperia, lì 12 maggio 2025

Il Gestore

Avv. Laura Mirella Maria Patti

## Allegati

- 1) *Nomina e accettazione per Pedrabissi;*
- 2) *Estratto ruolo Pedrabissi;*
- 3) *Istanza Pedrabissi;*
- 4) *Documentazione medica Tripodi;*
- 5) *Dichiarazione redditi 2023 su 2022 Pedrabissi;*
- 6) *Provvisoria esecutorietà D.I.;*
- 7) *Precisazione credito Ade per Pedrabissi;*
- 8) *Cartelle esattoriali Pedrabissi;*
- 9) *Cartelle esattoriali Tripodi;*
- 10) *Documenti e C.F. Istanti;*
- 11) *Certificato pensione 2023 Tripodi;*
- 12) *Certificato residenza e stato di famiglia;*
- 13) *Contratto di locazione;*
- 14) *Estratto Tripodi;*
- 15) *CC Pedrabissi;*
- 16) *CC Tripodi;*
- 17) *Decreto ingiuntivo;*
- 18) *Prestito Prexta giugno 2024;*
- 19) *Prestito Prexta 2023;*
- 20) *Precisazione credito regione Pedrabissi;*
- 21) *730 redditi 2023 su 2022 Pedrabissi;*
- 22) *730 redditi 2024 su 2023 Pedrabissi;*
- 23) *CRIF Pedrabissi;*
- 24) *CRIF Tripodi;*
- 25) *CTC Tripodi;*
- 26) *CTC Pedrabissi;*
- 27) *Centrale Rischi Tripodi;*
- 28) *Centrale Rischi Pedrabissi;*
- 29) *CAI Tripodi;*
- 30) *CAI Pedrabissi;*
- 31) *Atto di precetto;*
- 32) *Terreno Reggio Calabria Tripodi;*
- 33) *Visura Catasto Imperia Tripodi;*
- 34) *Visura Catasto Pedrabissi Taggia;*
- 35) *Visura catasto Pedrabissi Imperia;*
- 36) *Visura catasto Tripodi;*
- 37) *Vendita terreno Reggio Calabria;*
- 38) *Visura Pra Pedrabissi;*
- 39) *Visura Pra Tripodi;*
- 40) *Protesti Pedrabissi;*
- 41) *Protesti Tripodi;*
- 42) *Foto veicoli;*
- 43) *Buste paga Pedrabissi 2024;*
- 44) *Contratto di lavoro Pedrabissi;*
- 45) *Certificato pensione Tripodi;*
- 46) *Atti 2023 Locazione;*

- 47) Dichiarazione assenza atti dispositivi Pedrabissi;
- 48) Dichiarazione cause indebitamento Pedrabissi;
- 49) Autocertificazione assenza condanne Pedrabissi;
- 50) Autocertificazione proprietà Pedrabissi;
- 51) ISEE 2025;
- 52) Dichiarazione assenza atti dispositivi Tripodi;
- 53) Dichiarazione assenza condanne Tripodi;
- 54) Autocertificazione proprietà Tripodi;
- 55) Pignoramento presso terzi Guber;
- 56) Dichiarazioni su affidamento revolving;
- 57) Contratto citifin originario 2007;
- 58) Mail impossibilità a proseguire pagamenti;
- 59) Ulteriore documentazione medica Tripodi;
- 60) BPER per Tripodi;
- 61) Precisazione regione Liguria per Tripodi;
- 62) Ultimi estratti ruolo Pedrabissi;
- 63) Precisazione INAIL Tripodi;
- 64) Precisazione Guber Banca;
- 65) Precisazione Prexta;
- 66) Precisazione Comune di Sanremo;
- 67) Debito tributario Comune di Sanremo;
- 68) Primo sollecito Comune;
- 69) Accertamento Comune;
- 70) Accertamento Comune 2;
- 71) Ulteriore sollecito Comune;
- 72) Altro sollecito Comune;
- 73) Debito Tari 2021;
- 74) Tari 2022;
- 75) Tari 2023;
- 76) Tari 2024;
- 77) Precisazione credito Guber Banca;
- 78) Integrazione nomina gestore per Tripodi;
- 79) Accettazione nomina Tripodi;
- 80) Nota pro forma Advisor;
- 81) Ultimi movimenti bancari Pedrabissi;
- 82) Ultimi movimenti bancari Tripodi;
- 83) Visura immobiliare madre Pedrabissi;
- 84) Dichiarazione redditi 2022 su 2021 Pedrabissi;
- 85) Risultanze poste italiane;
- 86) Denuncia smarrimento mezzi;
- 87) Ultimi estratti ruolo Tripodi;
- 88) Procure all'advisor;
- 89) Certificato pensione Tripodi;
- 90) TFR Pedrabissi;
- 91) Preventivo OCC accettato;
- 92) Dichiarazione di successione.

